

PROPOSTA DELLO SNATER DI MODIFICA ALLE LINEE GUIDA DELL'ACCORDO SUI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Legenda:

- in **giallo** le parti da aggiungere secondo lo Snater
- in **rosso** le parti da tagliare secondo lo Snater

1. Proroga della deroga all'applicazione dell'art.5, comma 4 bis, del D.Lgs. n.368/2001, così modificato dalla L. n.247/2007.
2. Unico Bacino di reperimento professionale per il Gruppo RAI, suddiviso in Fascia A ed in Fascia B, **che include tutte le realtà produttive comprese le Sede Regionali, nelle quali** **quale** verranno inseriti tutti i lavoratori che sono già rientrati nel Bacino ai sensi dei precedenti accordi sindacali **(fatta salva la precedenza di territorialità)**.
3. Inserimento nella Fascia A di tutti i lavoratori che alla data del **31/12/2010** **31/3/2011** abbiano maturato almeno 1095 giorni di impegno a termine nel medesimo profilo professionale **(comprendendo anche i giorni già lavorati del contratto eventualmente in corso)**, in qualunque Società del Gruppo, **su tutto il territorio nazionale**. Chi ha maturato i 1095 giorni di impegno con contratti a termine in profili professionali diversi, verrà inserito nel Bacino del profilo professionale **nel quale ha avuto la prevalenza dei giorni di impiego, che ha inquadramento iniziale nel livello più basso**, lasciando comunque al lavoratore la possibilità di prolungare nella Fascia B la sua permanenza al fine di raggiungere i giorni che gli permettano l'inserimento in Fascia A nel profilo professionale con inquadramento più alto.
4. Inserimento **automatico** nella Fascia B dei lavoratori **che abbiano avuto impegni** con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, **in di** qualunque Società del Gruppo **su tutto il territorio nazionale**, nel medesimo profilo professionale **per almeno** al raggiungimento di **300** **200** giorni di utilizzazione **(comprendendo anche i giorni già lavorati del contratto eventualmente in corso)** **alla data del** **31/12/2010**.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, nel caso in cui un lavoratore abbia avuto impegni in profili diversi (a titolo esemplificativo: assistente ai programmi /documentatore /impiegato, compositore video/grafico operatore animatore, aiuto arredatore/aiuto scenografo), questo verrà inserito nella Fascia B del profilo in cui ha avuto la prevalenza dei giorni di impegno, ma continuerà ad essere utilizzato indifferentemente nei diversi profili professionali, in relazione alle esigenze aziendali.
6. Anticipazione di **2 anni e riprogrammazione semestrale** delle assunzioni a tempo indeterminato già previste dal precedente accordo del 4 giugno 2008. **Anticipazione di un anno del passaggio a tempo pieno per coloro che in base al comma 14 del precedente accordo del 4 giugno 2008 hanno optato per il part-time verticale di due anni.**
7. Pianificazione delle assunzioni a T.I. dei nuovi lavoratori inseriti nella Fascia A con criteri (già in atto) di proporzionalità, **dando priorità a chi apparteneva già al precedente Bacino Fascia B (tranne coloro che abbiano rifiutato contratti senza giusta motivazione), il numero dei giorni lavorati ed al profilo di appartenenza. La pianificazione non dovrà prescindere dal maggior impiego dei lavoratori presso la stessa Sede o CPTV.**

- risorse con l'impegno all'assunzione a tempo indeterminato entro il
- risorse con l'impegno all'assunzione a tempo indeterminato entro il
- risorse con l'impegno all'assunzione a tempo indeterminato entro il

8. Previsione di un meccanismo di accesso automatico alla Fascia A al raggiungimento dei 1095 giorni di lavoro e conseguente previsione dell'assunzione "in coda" a quelle già pianificate dall'accordo del 4/6/2008 (aggiornato con i Lavoratori che fino alla data - del presente accordo - abbiano transato con l'Azienda e di tutti i Lavoratori previsti dal secondo capoverso dell'art.2 dell'accordo del 2 luglio 2008) e quelle che saranno pianificate dal presente accordo. L'Azienda fornirà relativa comunicazione annualmente alle OO.SS.
9. Esclusione dal Bacino dei lavoratori che - pur essendo in possesso dei requisiti richiesti - abbiano compiuto i 58 61 anni di età (in considerazione del prolungamento previsto dalle leggi vigenti che spostano in avanti l'età pensionabile) alla data di sottoscrizione dell'accordo, nonché dei lavoratori che non abbiano avuto almeno un giorno di impegno a termine nell'ambito del Gruppo Rai nel periodo compreso tra il 01/07/2009 5/6/2008 e la data di sottoscrizione dell'accordo.
10. I lavoratori che verranno esclusi in quanto abbiano compiuto i 58 61 anni di età continueranno ad essere impegnati a termine (6 mesi minimi annui), in relazione alle esigenze produttive, fino al raggiungimento dell'età della pensione.
11. Esclusione dal Bacino dei lavoratori che abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda, salvo che non vi rinuncino mediante sottoscrizione di un apposito verbale di transazione entro il (es. 30/9/2011). L'azienda provvederà a comunicare agli interessati la possibilità di transare due mesi prima della data sopra citata. Limitatamente a tale ipotesi il requisito del giorno di utilizzazione con contratti a termine nel periodo dal 5/6/2008 e la data di sottoscrizione del presente accordo potrà essere sostituito dall'utilizzazione avvenuta in esecuzione di provvedimenti giudiziari.
12. Non potranno rientrare nell'ambito di applicazione del precedente "punto 11" i lavoratori che abbiano avuto sentenze di rigetto in primo ed in secondo grado. Laddove, mediante sottoscrizione di apposita transazione, rinunciassero al 3° grado di giudizio verranno considerati una risorsa, in ragione dell'esperienza maturata nel Gruppo, per contratti a tempo determinato.
13. Sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale preventiva il cui testo verrà concordato con il Sindacato, che certifichi l'inserimento nel Bacino.
14. Per entrambe le fasce A e B:
 - garanzia di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di 6 8 mesi minimi medi annui e 6 mesi minimi annui (qualora non venissero richiesti dall'Azienda, la stessa sarà tenuta al pagamento del corrispettivo economico)
 - iscrizione al FASI e alla CRAIPI,
 - corresponsione di un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 600,00 annui da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno
 - assegnazione al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal CCL vigente dopo 48 36 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine anche durante il contratto in corso e anche in profili professionali di inquadramento superiore al proprio Bacino di riferimento.
 - A tutti coloro che dopo 36 mesi di contratti non venisse più riconosciuta l'Indennità di Disoccupazione a seguito del passaggio al livello superiore, verranno garantiti 10 mesi annui di utilizzazione.
- 14 bis. Per le Sedi Regionali, data la specificità e gli oggettivi problemi di organico, utilizzazione delle risorse a T.D. in qualsiasi periodo dell'anno anche al fine di abbattere gli appalti stagionali estivi.

15. I lavoratori verranno assunti a tempo indeterminato con il profilo professionale del Bacino di appartenenza, o con profilo professionale contiguo/affine (a titolo esemplificativo impiegato/assistente ai programmi/documentatore, grafico operatore animatore/compositore video), mantenendo il livello di inquadramento maturato con l'ultimo contratto a termine sottoscritto nel profilo.
16. In caso di disponibilità da parte dei lavoratori ad accettare l'assunzione a T.D. ed a T.I. in profili professionali e/o in sedi diversi da quelli di appartenenza a fronte di esigenze aziendali, l'Azienda valuterà attuerà possibili interventi economici (corresponsione indennità di trasloco ed indennità fuori Sede) e/o anticipazioni di 18 mesi del termine previsto per l'assunzione a tempo indeterminato (es. accordo Torino-Milano).
17. Gli impegni di assunzione a tempo indeterminato, nonché la garanzia di utilizzazione con contratti a tempo determinato, potranno essere realizzati, indifferentemente presso una delle Società del Gruppo, in relazione alle esigenze aziendali.
18. L'assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale il cui testo sarà concordato con il Sindacato.
19. La rinuncia per iscritto del lavoratore inserito nel Bacino a proposte contrattuali per la propria figura professionale, che non sia motivata da oggettivo e documentato impedimento, costituisce un inadempimento rispetto ai reciproci impegni concordati tra Azienda e lavoratore; pertanto il contratto rifiutato viene computato ai fini del calcolo del periodo minimo che l'Azienda è tenuta a garantire annualmente al lavoratore e, in caso di tre rifiuti di proposte contrattuali, il lavoratore verrà escluso dal Bacino e dai conseguenti benefici. Si precisa che, per poter comportare l'esclusione i tre contratti rifiutati dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 18 24 mesi.
20. Le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente verbale annulla le previsioni del punto 27 dell'accordo 4/6/2008.
21. Le Parti si danno atto che dalla sottoscrizione del presente accordo le future risorse necessarie alla attività dell'Azienda saranno selezionate tramite concorso con commissione congiunta paritetica.